

STATUTO

PARTE I

Denominazione - Sede - Durata - Domicilio

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata, a socio unico ai sensi dell'art.2497 C.C. denominata Assoservizi Fiduciari S.r.l. (di seguito, la "Società").

Articolo 2

La Società ha sede nel Comune di Roma.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie e unità locali operative (quali succursali, filiali o uffici amministrativi), nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, mentre spetta all'Assemblea dei Soci deliberare il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello sopra indicato, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie al di fuori di tale Comune.

Articolo 3

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipata mediante apposita delibera dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4

Ciascuno dei soci, degli amministratori, dei sindaci e il revisore, ove nominati, dovrà comunicare alla Società il proprio domicilio, inclusi i recapiti telefax ed e-mail disponibili. E' onere di ciascun socio, amministratore, sindaco e revisore, ove nominati, comunicare eventuali variazioni del proprio domicilio o di altre informazioni comunicate alla società.

PARTE II

Oggetto sociale

Articolo 5

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività commerciali e di servizi funzionalmente connesse o anche solo complementari alla attività fiduciaria rese nell'interesse di Assofiduciaria o delle sue associate.

Tali servizi consisteranno ,in via esemplificativa ma non esaustiva, nella gestione e amministrazione del sito internet dell'Assofiduciaria contenente tutte le informazioni utili alle società fiduciarie ; nell'esercizio di

attività editoriali e di distribuzione (con esclusione della pubblicazione del quotidiano) anche attraverso la vendita di pubblicazioni e stampati, con qualsiasi mezzo ivi compresa la vendita per corrispondenza; l'acquisto e la cessione di beni immateriali di licenze d'uso e simili quali software supporti magnetici ed elettronici.

Nell'ambito della sua attività la società, anche su richiesta dei soci o di soggetti da questi delegati, potrà formulare richieste di pareri a professionisti, società, enti e istituzioni, organizzare corsi di formazione, convegni, seminari e incontri su argomenti di interesse per il settore fiduciario o comunque a questa attinenti e relativi alle attività contemplate nell'oggetto sociale delle società fiduciarie, ivi comprese ad esempio l'attività di trust, di organizzazione e revisione contabile di aziende, ecc.

La Società potrà altresì assumere interessenze o partecipazioni in società o imprese esistenti, partecipare alla costituzione di nuove società o imprese, disporre di tali interessenze, partecipazioni e beni. L'assunzione di partecipazioni sarà svolta, nei limiti consentiti dalla legge, a scopo di stabile investimento, non professionalmente, non nei confronti del pubblico, né in via prevalente.

In ogni caso, la Società non potrà svolgere attività riservate per legge ed in particolare riservate alle imprese di cui al T.U. Bancario ed al T.U. dell'Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive integrazioni e modifiche).

PARTE III

Capitale - Quote

Articolo 6

Il capitale della Società è di Euro 50.000 (cinquantamila) diviso in quote proporzionali ai conferimenti.

Articolo 7

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. Le quote di nuova emissione potranno essere liberate anche tramite conferimenti in natura, in deroga al disposto dell'art.2464 del codice civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482bis, comma 2, del codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 8

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.

Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla fine dell'esercizio sociale ai sensi dell'art. 2478-bis, comma 1 del codice civile. Questo termine potrà essere esteso dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico fino a centottanta (180) giorni quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano.

I soci su richiesta del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico possono eseguire finanziamenti, con e senza obbligo di rimborso e infruttiferi, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti in materia dalle vigenti leggi sulla raccolta del risparmio.

Articolo 9

Per le decisioni dei soci che devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, l'Assemblea potrà essere convocata presso la sede della Società o ovunque sia stabilito nell'avviso di convocazione purché in Italia o in un altro stato dell'Unione Europea.

L'Assemblea dei soci è convocata di regola dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, con avviso spedito tramite lettera raccomandata o inviata con corriere internazionale, se il destinatario risiede all'estero, o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (incluse le e-mail con ricevuta di recapito al destinatario, ovvero con consegna diretta) da recapitarsi a ciascun socio all'indirizzo indicato nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza. Nella stessa lettera può essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. In detta lettera saranno indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea. In casi di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento, almeno 2 (due) giorni prima della data dell'Assemblea.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o videoconferenza, a condizione che (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; (ii) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione; (v) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea dei soci convocata senza l'osservanza delle modalità sopra indicate sarà in ogni caso valida qualora sia rappresentato, personalmente o per delega, l'intero capitale sociale e l'intero organo amministrativo, e tutti i sindaci effettivi (nel caso in cui il Collegio Sindacale sia stato nominato) siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Qualora gli amministratori o i sindaci (nel caso in cui il Collegio Sindacale sia stato nominato) non partecipino personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, anche successiva all'Assemblea, da conservarsi agli atti della Società, di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non avere nulla in contrario alla trattazione degli stessi.

Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

Articolo 10

Ciascun socio avente diritto a partecipare all'Assemblea potrà, mediante delega scritta concessa ad un terzo, anche non socio, farsi rappresentare in Assemblea. Il presidente dell'Assemblea verificherà la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di ciascuna persona di partecipare all'Assemblea.

Articolo 11

L'Assemblea dei soci sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, da un'altra persona prescelta dai soci intervenuti.

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da notaio.

Articolo 12

L'Assemblea sia in prima, sia in seconda convocazione, è validamente costituita con le maggioranze previste dal codice civile.

L'Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

PARTE VI

Amministrazione della Società

Articolo 13

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre amministratori fino ad un massimo di sette, nominati con decisione dei soci.

L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, restano in carica per tre esercizi, o per il diverso termine fissato dai soci all'atto della nomina, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

La cessazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

In caso di rinuncia all'ufficio, l'amministratore rinunziante deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al presidente del Collegio Sindacale, se nominato. Qualora sia nominato un Amministratore Unico, questi dovrà comunicare la propria rinuncia all'incarico mediante comunicazione scritta a tutti i soci e al presidente del Collegio Sindacale, ove nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito in seguito ad accettazione dell'incarico da parte dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione o del nuovo Amministratore Unico.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci; gli amministratori così nominati restano in carica fino al termine del mandato degli amministratori nominati dai soci.

Qualora per qualsiasi causa venga meno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, in caso di numero pari, o, la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, gli amministratori rimasti in carica devono tempestivamente darne notizia ai soci perché provvedano all'integrazione del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in carica potranno compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, i soci dovranno provvedere con urgenza alla ricomposizione dell'organo amministrativo e nel frattempo potranno compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

I compensi riconosciuti ai membri dell'organo amministrativo della Società per l'attività svolta in tale veste saranno determinati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, eleggerà il presidente tra i propri membri, qualora non sia stato già nominato dai soci, e potrà nominare un Vice Presidente, uno o più Amministratori Delegati, determinandone le rispettive deleghe per categorie di atti, e un Segretario, il quale può anche essere estraneo alla Società.

Articolo 15

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente Articolo, potranno essere adottate per consultazione diretta, ovvero mediante consultazione scritta, o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475, comma 4 del codice civile.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza richiesta.

Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum che il presente statuto richiede per l'assunzione di una determinata decisione.

Il procedimento deve concludersi nel termine indicato nel testo della decisione.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a comunicare l'esito della decisione agli altri amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale, ove nominato, indicando i favorevoli, i contrari e gli astenuti, la data in cui si è formata la decisione ed inviando agli stessi una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, su richiesta degli interessati.

In caso di richiesta da parte di almeno due dei membri del Consiglio di Amministrazione e, comunque, in caso di decisioni che riguardano l'approvazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e di scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Articolo 16

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono convocate nel luogo indicato nell'avviso di convocazione presso la sede sociale o altrove purché in Italia o in un altro stato dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o, comunque, quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno due Consiglieri o dall'Amministratore Delegato.

Il Consiglio sarà convocato dal Presidente con avviso da spedirsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e, se nominato, a ciascun sindaco effettivo ovvero, nei casi di urgenza, almeno il giorno precedente l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio saranno presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da altro Amministratore nominato dai presenti.

La riunione del Consiglio di Amministrazione convocata senza l'osservanza delle modalità sopra indicate sarà in ogni caso valida qualora tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi (nel caso in cui il Collegio Sindacale sia stato nominato) siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o tele - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova la maggioranza degli amministratori dove deve altresì trovarsi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 17

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate ad opera del segretario; i verbali vengono trascritti nell'apposito libro sociale, secondo quanto previsto dalla legge, e sottoscritti dall'amministratore che ha presieduto la relativa adunanza e dal segretario.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società e, in particolare, hanno facoltà di compiere tutti gli atti che siano ritenuti necessari per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione soltanto di quelli riservati alle decisioni dei soci per disposizioni di legge o di statuto.

L'organo amministrativo può adottare in luogo dell'Assemblea dei Soci, le decisioni relative all'approvazione del progetto di fusione nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 2505bis del codice civile.

Articolo 19

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi ne fa le veci nonché, ove nominati, ai consiglieri muniti di delega dal Consiglio. L'organo amministrativo ha la facoltà di nominare uno o più procuratori per il compimento di atti o di categorie di atti, stabilendone, all'atto della nomina, i poteri, compresa l'eventuale facoltà di sub-delega.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Salvo diversa disposizione la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

PARTE VII

Organo di controllo

Articolo 20

Qualora sia richiesto dalle disposizioni di legge vigenti ovvero quando i soci lo ritengano opportuno si procederà, da parte dei soci stessi, alla nomina di un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

I soci, procedendo alla nomina, designeranno il presidente e fisseranno la retribuzione dei membri del Collegio Sindacale. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica; i membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile sulla Società; pertanto, i relativi componenti dovranno

essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Al Collegio Sindacale si applicheranno gli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i Soci potranno nominare un revisore per il controllo contabile sulla Società. Il revisore dovrà essere iscritto nel registro dei revisori contabili costituito presso il Ministero della Giustizia.

Al revisore si applicheranno gli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

PARTE VIII

Bilancio e dividendi

Articolo 21

L'esercizio sociale della Società si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22

Gli utili netti, salvo un ammontare pari al cinque per cento (5%) che sarà destinato a riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto un quinto (1/5) del capitale sociale e, qualora tale riserva sia scesa al di sotto di tale livello, fino a che detto livello non sia reintegrato, saranno distribuiti ai soci in proporzione alle quote possedute da ciascuno di essi, salvo che sia altrimenti deciso dall'Assemblea dei soci a norma di legge.

Articolo 23

Il diritto dei soci di percepire i dividendi si prescrive in favore della Società se i dividendi non vengono riscossi entro cinque anni da quando gli stessi sono diventati esigibili.

PARTE IX

Liquidazione della Società

Articolo 24

In caso di liquidazione della Società per qualsiasi ragione, l'Assemblea dei soci determinerà, nei limiti di legge, le modalità e la procedura di liquidazione, nominando uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

PARTE X

Controversie

Articolo 25

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Società ed i soci o tra i soci, ovvero tra i soci medesimi e/o loro aventi causa, sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale, composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza in via rituale entro 90 (novanta) giorni dalla data di accettazione della relativa costituzione in modo vincolante per le parti e determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

PARTE XI

Rinvio

Articolo 26

Per quanto non specificamente contemplato nel presente statuto, saranno applicabili le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali applicabili.